



giurisprudenza in breve

SENZA INDICAZIONE DELLE RIMANENZE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI LA CONTABILITÀ È INATTENDIBILE

Anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all'attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall'ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l'esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo".
Cassazione – ordinanza n. 23519 – 4 giugno 2018 – 28 settembre 2018

NON BASTA AVERE IL NUMERO IDENTIFICATIVO

In tema Iva le cessioni intracomunitarie, a norma dell'articolo 50, commi 1 e 2, D.L. 331/1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, occorrendo altresì che il soggetto attivo dello scambio dia impulso a una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'Iva, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo (cfr. sentenze n. 15871/2016 e n. 3603/2009).
Cassazione – ordinanza n. 28727 – 3 luglio 2018 – 9 novembre 2018

NON IMPONIBILITÀ ANCHE IN CASO DI ERRATO CODICE IDENTIFICATIVO

Nel caso di cessioni intracomunitarie, la mera erronea indicazione del codice identificativo del cessionario, ovvero l'indicazione di un codice cessato al momento dell'operazione, ovvero, ancora, l'omessa indicazione nell'elenco riepilogativo Istat (Intrastat), non costituiscono ragioni sufficienti a far venir meno la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui all'articolo 50, comma 1 e 2, D.L. 331/1993, trattandosi di requisiti formali e non sostanziali (cfr. sentenze n. 16756/2016 e n. 23763/2015).
Cassazione – sentenza n. 28673 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

PER L'ESENZIONE ALL'ESPORTAZIONE VALE SOLO LA DOCUMENTAZIONE DOGANALE

Ai fini dell'esenzione dall'Iva di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, in assenza della quale l'operatore che voglia fruire dell'agevolazione non può valersi di documenti alternativi, mentre l'Amministrazione finanziaria non può

Aderente a:



disconoscere l'imponibilità dell'operazione ed il diritto alla detrazione (cfr. sentenza n. 16971/2016).
Cassazione – sentenza n. 28330 – 23 maggio 2018 – 7 novembre 2018

NON SERVE L'INERENZA PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria, che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire e che, pertanto, non possono essere specificamente riferiti a una particolare gestione aziendale, o ritenuti accessori a un costo determinato. Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, a mente del D.P.R. 917/1986, articolo 75, comma 5, (nel testo temporalmente applicabile), sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall'articolo 63, Tuir, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia, perciò, necessario operare alcun giudizio di inerenza (cfr. sentenze n. 6204/2015, n. 12246/2010, n. 1465/2009, n. 22034/2006 e n. 14702/2001).

Cassazione – sentenza n. 28674 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018

SOPRAVVENIENZA ATTIVA TUTTE LE VOLTE CHE VIENE MENO UNA POSIZIONE DEBITORIA

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, D.P.R. 917/1986, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (cfr. sentenze n. 12436/2011 e n. 20543/2006). **Cassazione – sentenza n. 28674 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018**

FISCALMENTE NON VALE IL CRITERIO PREVISIONALE DI IMPUTAZIONE

Anche per i "ricavi", per le "spese" e per gli "altri componenti" per i quali "non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare", il Legislatore considera "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci e che per gli stessi si consente soltanto la loro deducibilità nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza dell'esistenza ovvero della determinabilità "in modo obiettivo" del relativo ammontare. L'esistenza attiene, poi, al verificarsi dei presupposti di fatto o di diritto, che costituiscono la fonte generatrice della componente di reddito; "l'oggettiva determinabilità", invece, concerne il quantum, l'aspetto quantitativo del componente di reddito, sicché esige sussistano gli elementi, documentali o non, comunque idonei a consentirne la determinazione. Ne deriva che in materia fiscale, a differenza della valutazione strettamente civilistica, non sono consentite imputazioni di componenti dettate da elementi semplicemente previsionali o probabilistici, ma, esclusivamente, di quelle che trovino il loro fondamento da dati di fatto oggettivi, la cui idoneità probatoria, ai fini dell'esistenza di un determinato componente, sia in rapporto di stretta consequenzialità. (cfr. sentenze n. 10988/2007 e n. 1431/2006).

Cassazione – sentenza n. 28671 – 4 luglio 2018 – 9 novembre 2018



PER LA DEDUZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO SERVE STRUMENTALITÀ E UTILIZZO

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle quote d'ammortamento del costo dei beni materiali, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, D.P.R. 917/1986, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, strumentalità la cui prova incombe sul contribuente (cfr. sentenze n. 13807/2014, n. 3858/2009 e n. 25609/2006).

Cassazione – ordinanza n. 28614 – 10 ottobre 2018 – 8 novembre 2018

Brescia, 29 novembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it